



**GRUPPO
P ROVINCIALE
PANIFICATORI
TREVISO**

**FLAI - CGIL
SEGRETERIA
PROVINCIALE
TREVISO**

**FAI - CISL
SEGRETERIA
PROVINCIALE
TREVISO**

**ACCORDO PROVINCIALE
PER I DIPENDENTI DA
AZIENDE DI PANIFICAZIONE
DEL 31 OTTOBRE 2001**

**integrativo
al Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro**

in vigore dal 1 novembre 2001

**Accordo Provinciale Integrativo
per il personale dipendente
da Aziende di Panificazione**

Addi 31 ottobre 2001 presso la sede dell'Unascom – Federazione Territoriale delle Associazioni del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese, Mandamentali ed Autonome della provincia di Treviso

tra

il Gruppo Provinciale Panificatori – Confcommercio di Treviso, rappresentato agli effetti del presente Accordo da una Commissione composta dal Presidente Signor Bortoluzzi Romeo e dai Consiglieri Signori Boccanegra Mario e Breda Luigi, con l'assistenza dei Signori: Rag. Camio Valter dell'Associazione Commercio, Turismo e Servizi della provincia di Treviso; dott. Bertuola Luca e Bonaccini Andrea dell'Unascom

e

la FLAI - CGIL rappresentata dal Signor Guarducci Andrea, Segretario Provinciale di Treviso; la FAI – CISL rappresentata dal Signor Rota Onofrio, Segretario Provinciale di Treviso

è stato stipulato

il presente Accordo provinciale integrativo per il personale dipendente da aziende di panificazione della Provincia di Treviso.

Art.1

APPRENDISTATO


Per quanto riguarda la normativa sull'apprendistato le parti si richiamano alle norme di legge e a quanto previsto in materia dal vigente Contratto Nazionale di Lavoro.

Art.2

FESTIVITA' - FERIE

Per il personale addetto alla panificazione la quota giornaliera per gli istituti contrattuali di cui al presente articolo viene determinata come segue:

- Paga oraria per coefficiente 7,33. Per tutto il personale le parti si richiamano a quanto previsto in materia dal vigente CCNL.



Art.3

GRATIFICA NATALIZIA - 14 MENSILITA'

La quota mensile per gli istituti contrattuali di cui al presente articolo viene determinata come segue:

- Per il personale addetto alla panificazione: paga oraria per coefficiente 190.
- Per il personale addetto alla vendita (commesse o aiuto commesse B/2 - B/3): paga oraria per coefficiente 176.

Per tutto il restante personale le parti si richiamano a quanto previsto in materia del vigente CCNL.

Art.4

INDENNITA' VESTIARIO

A decorrere dal 1 novembre 2001 al personale addetto alla produzione o alla vendita è dovuta una indennità vestiario determinata in lire 15.000 (quindicimila) mensili per dodici mensilità. Con la corresponsione di tale indennità si intende assolto ogni obbligo di cui all'art.67 del CCNL vigente, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di fornire quanto previsto dall'articolo stesso.

Art.5

INTERVENTO PER LIEVITI

Le parti ribadiscono che le prestazioni per intervento lieviti devono intendersi facoltative per entrambe le parti.

A decorrere dal 1 novembre 1994 l'indennità per intervento lieviti è fissata:

- | | |
|------------------------------------|----------|
| - per intervento in giorno feriale | L.15.000 |
| - per intervento in giorno festivo | L.50.000 |

Art.6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello fissato dalle norme di legge e dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Al personale addetto alla panificazione verrà garantita una pausa retribuita, con modalità che saranno concordate tra il datore di lavoro e i lavoratori.



Art.7

PERMESSI SINDACALI

Le parti si rimettono a quanto previsto in materia dalla vigenti norme di legge.

Le Segreterie Provinciali FLAI e FAI e la lega panettieri di Treviso si impegnano a comunicare ai rispettivi datori di lavoro e al Gruppo Provinciale Panificatori i nominativi dei dirigenti sindacali eletti al Direttivo Provinciale Panettieri e ogni loro sostituzione. Per usufruire del permesso sindacale del dirigente, le Segreterie provinciale FLAI e FAI dovranno darne comunicazione scritta al datore di lavoro presso cui il dipendente e dirigente è occupato, almeno cinque giorni prima di assenza per permesso sindacale.

Art.8

TRATTAMENTO ECONOMICO

Ferme restando le retribuzioni nazionali di cui al CCNL vigente e l'indennità di contingenza di cui all'Accordo Nazionale determinata a norma dell'art.16 del D.P.R.1.2.86, n.13 e della Legge 20.2.86, n.38, per il personale addetto alla panificazione gli importi mensili a titolo di Elemento Provinciale Integrativo di cui all'art.9 dell'Accordo Provinciale Integrativo 02.03.1988 sono determinati per le rispettive qualifiche, a decorrere dal 1 novembre 2001, come di seguito indicato:

Livelli	dal 1,11,2001		dal 1,11,2002	
A1 Super	L. 50.000	€ 25.82	L. 50.000	€ 25.82
A1	L. 43.500	€ 22.47	L. 43.500	€ 22.47
A2	L. 32.500	€ 16.78	L. 32.500	€ 16.78
A3	L. 28.000	€ 14.46	L. 28.000	€ 14.46
A4	L. 7.500	€ 3.87	L. 7.500	€ 3.87

ELEMENTO PROVINCIALE INTEGRATIVO

Livelli	dal 1,11,2001		dal 1,11,2002	
A1 Super	L. 315.000	€ 162,68	L. 365.000	€ 188,50
A1	L. 296.500	€ 153,13	L. 340.000	€ 175,59
A2	L. 222.500	€ 114,91	L. 255.000	€ 131,69
A3	L. 192.000	€ 99,16	L. 220.000	€ 113,62
A4	L. 47.500	€ 24,53	L. 55.000	€ 28,41

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below the tables.]

Ai lavoratori assunti dopo la stipula del presente Accordo, privi di qualsiasi precedente esperienza lavorativa nel comparto, l'Elemento Provinciale Integrativo sarà erogato dopo il primo anno di servizio con le seguenti gradualità:

- dal 13° al 24° mese di servizio nella misura del 50% (cinquanta per cento);
- dal 25° al 36° mese di servizio nella misura del 75% (settantacinque per cento);
- dal 37° mese in poi nella misura totale del 100% (cento per cento).

Al personale addetto a funzioni di vendita di cui al Gruppo B – categoria B2 (commesse) del CCNL con almeno 3 anni di anzianità, a decorrere dal 1 novembre 2001 l'Elemento Provinciale Integrativo è determinato in lire 75.000 mensili; al personale addetto a funzioni di vendita con almeno 6 anni di anzianità, a decorrere dal 1 novembre 2002 l'Elemento Provinciale Integrativo è determinato in lire 100.000 (€ 51.65) mensili.

Gli importi mensili di cui al precedente articolo sono riferiti ad una prestazione di lavoro di 173 ore mensili, per la determinazione delle quote orarie, gli importi stessi dovranno quindi essere divisi per 173.

Art.9


CASSA INTEGRATIVA PROVINCIALE MALATTIE E INFORTUNI LAVORATORI PANETTIERI

Le parti concordano che a far data dal 31.10.2001 la Cassa Integrativa Provinciale Malattie e Infortuni dei Lavoratori Panettieri cesserà tutte le proprie prestazioni come da allegato verbale, depositato presso l'Ufficio del Registro.

Dal 1.11.2001 le Aziende applicheranno gli artt. 45 e 47 del vigente CCNL.

Art. 10

CONTRIBUTO CONTRATTUALE



I Lavoratori a titolo di assistenza contrattuale sono tenuti a versare un contributo a favore delle rispettive Organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente Accordo Provinciale. Tale contributo consiste nella trattenuta dello 0.25% sulla paga mensile ordinaria per 12 mesi; esso sarà trattenuto dal datore di lavoro e da questi versato su apposito conto corrente bancario.

Art.11

DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo ha decorrenza dal 1 novembre 2001 e scadrà il 31 ottobre 2005.

Letto, firmato e sottoscritto.

Luigi Rota
per il C.F.C.
Zoc

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]